

CLA	WHISTLEBLOWING E SEGNALAZIONI	PR-ESG-06 Vers. 03 Pag. 1/14
------------	--------------------------------------	------------------------------------

MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE

Data	Rev.	Modifiche apportate
Agosto 2019	01	Prima stesura
Ottobre 2022	02	Modifica codice procedura: acronimo RQU (Responsabile Qualità) superato dal più attuale SGI (Sistema di Gestione Integrato) e al par. 6 per dismissione modulo MD-SGI-12 "Questionario Informativo Fornitore"
Giugno 2023	02	Revisione generale della procedura ai fini della conformità alla UNI/PdR 125:2022
Dicembre 2023	03	Aggiornamento integrale della procedura per la gestione delle segnalazioni, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 (e a quanto precisato da ANAC nelle sue linee guida di luglio)

ALTRI DOCUMENTI CORRELATI

Codice	Titolo
PR-DOC-01	Documentazione e registrazioni del Sistema ESG
PR-ESG-01	Gestione e Monitoraggio OSS/NC/R/AC/AM
PR-ESG-02	Audit Interni del Sistema ESG
PR-ESG-03	Identificazione e gestione Data Breach
PR-ESG-07	Comunicazione aziendale

CLA	WHISTLEBLOWING E SEGNALAZIONI	PR-ESG-06 Vers. 03 Pag. 2/14
------------	--------------------------------------	------------------------------------

INDICE

- 1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE**
- 2. DEFINIZIONI**
- 3. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI**
- 4. SOGGETTI LEGITTIMATI A SEGNALARE**
- 5. I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA**
 - 5.1. Il gestore dei canali di segnalazione interna**
 - 5.2. Modalità di trasmissione della segnalazione interna**
 - 5.3. Gestione della segnalazione e attività del gestore**
 - 5.4. Obbligo di riservatezza**
 - 5.5. Trattamento dei dati personali**
 - 5.6. Conservazione dei documenti relativi alla segnalazione**
- 6. ULTERIORI CANALI DI SEGNALAZIONE**
- 7. MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE**
 - 7.1. Divieto di ritorsioni**
 - 7.2. Misure di sostegno al segnalante**
 - 7.3. Limitazione della responsabilità**
- 8. SEGNALAZIONI INFONDATE**
- 9. SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DA PARTE DI ANAC**
- 10. DIFFUSIONE**

CLA	WHISTLEBLOWING E SEGNALAZIONI	PR-ESG-06 Vers. 03 Pag. 3/14
------------	--------------------------------------	------------------------------------

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

La presente procedura ha lo scopo di disciplinare le segnalazioni (c.d. processo Whistleblowing), secondo quanto stabilito dall'art. 6, co. 2 bis, D.Lgs. 231/2001 e, più in generale, dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Tale decreto legislativo, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937, ha apportato importanti modifiche in materia, nell'ottica di una maggiore protezione delle persone che segnalano violazioni, sia del diritto dell'UE che del diritto interno.

In concreto, il processo Whistleblowing consiste nella raccolta e gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di CLA, garantendo tutela al segnalante in buona fede.

L'Organismo al quale devono essere dirette tali segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza 231 (di seguito anche OdV).

Tale procedura è da considerarsi applicabile sia per quanto concerne il modello legislativo implementato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 che per quanto previsto dalle normative in materia di Parità di genere (UNI/PdR 125:2022) e di Responsabilità sociale d'impresa (Standard SA8000).

2. DEFINIZIONI

Modello 231

Violazioni - Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in:

- 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione di CLA, del Codice Etico, nonché delle procedure interne
- 2) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (v. allegato D.Lgs. 24/2023), ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi a specifici settori tra cui, a titolo esemplificativo: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi [...]
- 3) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori di cui sopra
- 4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni

CLA	WHISTLEBLOWING E SEGNALAZIONI	PR-ESG-06 Vers. 03 Pag. 4/14
------------	--------------------------------------	------------------------------------

riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società

Informazioni sulle violazioni – Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Segnalazione – comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

Persona segnalante – la persona fisica che effettua la segnalazione, offrendo informazioni sulle violazioni, acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Contesto lavorativo – le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte presso/nel rapporto con CLA, nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, D.Lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni.

Riferimento normativo: art. 2, D.Lgs. 24/2023 (definizioni).

UNI/PdR 125 e SA 8000

Contesto lavorativo – per entrambe le norme si riferisce all'insieme di condizioni, normative, prassi e fattori organizzativi che influenzano l'ambiente di lavoro, le opportunità di crescita professionale e il benessere dei Lavoratori/delle Lavoratrici. In particolare, la UNI/PdR 125 si concentra sulla Parità di genere e prevede un sistema di gestione per garantire pari opportunità tra uomini e donne, mentre la SA 8000 pone particolare attenzione alle condizioni di lavoro e ai diritti dei Lavoratori/delle Lavoratrici.

Discriminazione – assenza di pari opportunità e trattamento, operata in seguito a un giudizio o a una classificazione.

Molestia (molestia sessuale) – comportamento indesiderato avente lo scopo o l'effetto di rendere un ambiente di lavoro offensivo, umiliante o degradante.

Non Conformità – non soddisfacimento di un requisito.

Segnalazione – comunicazione scritta, orale o esposta in un colloquio, anche in forma anonima, di qualsiasi fatto, accadimento, trattamento o comportamento in violazione o

CLA	WHISTLEBLOWING E SEGNALAZIONI	PR-ESG-06 Vers. 03 Pag. 5/14
------------	--------------------------------------	------------------------------------

in contrasto con i valori e i principi di Parità di genere o comunicazione di non conformità, reali o presunte, riguardo a condizioni di lavoro etiche e al rispetto dei diritti dei Lavoratori/delle Lavoratrici secondo i requisiti dello standard SA 8000.

Persona segnalante – qualsiasi Persona, Dipendente o altre Parti interessate che effettua una segnalazione attraverso il canale dedicato.

Riferimenti normativi e legislativi:

- Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e L. 162/2021
- Convenzioni ILO e Dichiarazione Universale dei diritti umani
- Norme internazionali sui diritti umani e sulle leggi nazionali del lavoro

3. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Modello 231

Le segnalazioni possono avere ad oggetto le seguenti informazioni:

1. violazioni (vedi definizione), che sono già state commesse
2. attività illecite non ancora compiute, che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti
3. fondati sospetti circa attività illecite
4. informazioni relative a condotte volte ad occultare violazioni

Le segnalazioni, affinché possano essere gestite in maniera efficace e tempestiva, devono essere circostanziate e fondate su fatti precisi.

In particolare, la descrizione del fatto deve essere quanto più puntuale e dettagliata (con l'indicazione, per esempio, dei soggetti coinvolti, delle circostanze di luogo e di tempo, di eventuali soggetti che possano riferire sul fatto, nonché delle circostanze in cui il fatto è stato appreso).

Non verranno gestite eventuali segnalazioni generiche o palesemente infondate

Non si considerano segnalazioni ai fini della presente procedura le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante.

UNI/PdR 125 e SA 8000

Le Segnalazioni possono concernere diversi ambiti, tra cui, per esempio:

- fatti e accadimenti aventi natura di abuso, offesa o molestia verificatisi

CLA	WHISTLEBLOWING E SEGNALAZIONI	PR-ESG-06 Vers. 03 Pag. 6/14
------------	--------------------------------------	------------------------------------

nell'ambito lavorativo ed in contrasto con i principi di responsabilità sociale e Parità di genere

- mancato rispetto dei diritti dei Lavoratori/delle Lavoratrici (condizioni di lavoro non sicure, lavoro forzato o obbligato, ecc.)
- discriminazioni di genere, disparità salariali o trattamenti ingiusti
- eventuali spunti di miglioramento

La segnalazione deve descrivere in modo dettagliato la situazione di cui si è venuti a conoscenza o di cui si è stati protagonisti e le circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti.

Ciascun soggetto legittimato a effettuare una segnalazione può farlo tramite l'utilizzo del modulo [MD-ESG-02 "Segnalazioni"](#).

4. SOGGETTI LEGITTIMATI A SEGNALARE

Modello 231

Sono legittimate ad effettuare una segnalazione le persone che sono venute a conoscenza delle informazioni nel proprio contesto lavorativo (art. 3, D.Lgs. 24/2023), in relazione a CLA in qualità di:

1. lavoratori subordinati
2. collaboratori, consulenti e liberi professionisti
3. persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza
4. eventuali volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti

Ciò posto, secondo quanto stabilito all'art. 3, co. 4, D.Lgs. 24/2023, le segnalazioni possono essere presentate anche da chi sia venuto a conoscenza di violazioni:

1. nel corso del processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
2. durante l'eventuale periodo di prova
3. successivamente allo scioglimento del rapporto lavorativo, se le informazioni sulla violazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso

UNI/PdR 125 e SA 8000

Le segnalazioni possono essere effettuate da:

- Tutti i/le Dipendenti di CLA
- Collaboratori/Collaboratrici esterni/e e consulenti che operano per CLA
- Candidati/e a posizioni lavorative (se oggetto di discriminazioni nei processi di selezione)

CLA	WHISTLEBLOWING E SEGNALAZIONI	PR-ESG-06 Vers. 03 Pag. 7/14
------------	--------------------------------------	------------------------------------

- Clienti e Fornitori (se assistono a violazioni delle politiche di Parità di genere e delle condizioni di lavoro)

5. I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

I contenuti disciplinati al presente capitolo trovano applicazione esclusivamente in riferimento alle richieste afferenti al Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.

CLA, in adesione a quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023, ha aggiornato la presente procedura e predisposto più canali di segnalazione interna.

La procedura è volta a garantire che la segnalazione sia raccolta e gestita nel rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante in buona fede, delle persone coinvolte e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

5.1 Il gestore dei canali di segnalazione interna

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata all'OdV.

5.2 Modalità di trasmissione della segnalazione interna

Le segnalazioni possono essere trasmesse secondo le seguenti modalità. Si precisa in ogni caso che ogni segnalazione (che arrivi in qualsiasi modalità) sarà trattata nel rispetto del principio di riservatezza.

a) Invio della segnalazione tramite piattaforma online (Whistleblowing – Cooperazione Trentina)

La segnalazione può essere presentata attraverso specifica piattaforma online, progettata da Whistleblowing Solution.

La piattaforma è situata sul sito della Società ([Cooperazione Trentina - Piattaforma di Whistleblowing](#)) e consente di segnalare attraverso semplici passaggi guidati. Le credenziali per accedere alla piattaforma e visionare la segnalazione sono nel solo possesso del gestore della segnalazione.

b) Invio della segnalazione tramite mail all'Organismo di Vigilanza 231

La segnalazione può essere presentata inviando una mail all'OdV, all'indirizzo: vigilanza_231@cla.tn.it, a cui allegare il modulo [MD-ESG-02 "Segnalazioni"](#) compilato in ogni sua parte.

c) Consegna/Invio in busta chiusa presso la sede legale della Società, in Via al Maso Visintainer 10, 38122 Trento

La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante (compreso, eventualmente, un recapito telefonico e copia di un documento di identità); nella seconda, l'oggetto della segnalazione. Entrambe le

CLA	WHISTLEBLOWING E SEGNALAZIONI	PR-ESG-06 Vers. 03 Pag. 8/14
------------	--------------------------------------	------------------------------------

buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione". Chi riceve la busta è tenuto a consegnarla tempestivamente all'OdV.

d) Segnalazione in forma orale

Su richiesta del segnalante, la segnalazione può essere effettuata mediante un colloquio con l'OdV, che redige apposito verbale, sottoscritto dallo stesso e dalla persona segnalante. Quest'ultima riceve copia del verbale redatto. Previo consenso dell'interessato, la segnalazione può anche essere documentata mediante registrazione audio su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto.

Qualora la segnalazione interna sia erroneamente indirizzata a un soggetto diverso, la stessa è trasmessa entro 7 giorni dal suo ricevimento all'OdV e viene data comunicazione di ciò alla persona segnalante.

5.3 Gestione della segnalazione e attività del gestore

Ricevuta la segnalazione l'OdV svolge le seguenti attività, garantendo da subito la riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte.

a) L'OdV rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data della ricezione della stessa, utilizzando i recapiti indicati dal segnalante (ove presenti)

b) L'OdV, dopo aver verificato la pertinenza della segnalazione, dà seguito alla stessa

c) Se la segnalazione è inammissibile o palesemente infondata l'OdV dispone l'archiviazione con adeguata motivazione e ne dà comunicazione al segnalante.

d) Se la segnalazione non è inammissibile o palesemente infondata, l'OdV dà avvio all'istruttoria nel caso in cui la segnalazioni abbia per oggetto informazioni rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, anche chiedendo ulteriori informazioni al segnalante che non sia rimasto anonimo. Qualora la segnalazione abbia ad oggetto informazioni non rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, l'OdV informa le funzioni interne competenti per materia, a cui sono estesi gli obblighi di riservatezza. Per la gestione di eventuali segnalazioni in ambito di Parità di Genere, l'OdV collabora con il Comitato Guida.

Qualora si riscontri la fondatezza della segnalazione, verrà data comunicazione ai vertici aziendali, i quali valuteranno eventuali sanzioni disciplinari e informeranno, eventualmente, le autorità competenti.

e) L'OdV dà un riscontro al segnalante entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

CLA	WHISTLEBLOWING E SEGNALAZIONI	PR-ESG-06 Vers. 03 Pag. 9/14
------------	--------------------------------------	------------------------------------

5.4 Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni, per espressa disposizione dell'art. 12 D.Lgs. 24/2023, non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

CLA e, in particolare, il gestore del canale di segnalazione interna garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità. Tali informazioni non potranno dunque essere rivelate, senza il consenso espresso del diretto interessato, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e a dare seguito alla segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa interna in materia di privacy.

La riservatezza è perseguita anche con riferimento all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione (art. 12 co. 7 D.Lgs. 24/2023).

5.5 Trattamento dei dati personali

In adesione a quanto disposto dall'art. 13, D.Lgs. 24/2023, ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento della segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2 undecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

La titolarità del trattamento dei dati personali è in capo alla società.

Federazione Trentina della Cooperazione, soggetto fornitore della piattaforma online utilizzata per le segnalazioni (Whistleblowing – Cooperazione Trentina), è responsabile del trattamento dei dati personali.

A sua volta, Whistleblowing Solutions, in qualità di sviluppatore della suddetta piattaforma, è responsabile del trattamento di Federazione Trentina della Cooperazione.

I trattamenti di dati personali riguardanti il ricevimento e la gestione delle segnalazioni sono effettuati dal gestore del canale di segnalazione interna di CLA in qualità di autorizzato al trattamento (unitamente ad altri soggetti espressamente autorizzati), nel rispetto della normativa europea e interna in materia di protezione dei dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi della normativa di riferimento e adottando misure appropriate a tutela degli interessati.

5.6 Conservazione dei documenti relativi alla segnalazione

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 14, D.Lgs. 24/2023, le segnalazioni interne pervenute e la relativa documentazione sono conservate in apposito registro per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla comunicazione dell'esito della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Il registro è conservato dal gestore della

segnalazione.

6. ULTERIORI CANALI DI SEGNALAZIONE

Fermo quanto sopra descritto, si dà atto che, solo al ricorrere di determinate condizioni, le segnalazioni possono essere presentate mediante ulteriori canali, di seguito evidenziati.

- Il canale di segnalazione esterna, gestito dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Come disposto dagli artt. 6 e seguenti del D.Lgs. 24/2023, ANAC ha attivato un canale di segnalazione esterna. Ciò posto, tale canale può essere utilizzato dal segnalante solo in presenza di una delle seguenti condizioni, tassativamente previste all'art. 6 D.Lgs. 24/2023:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna, nonché le modalità attraverso cui poter servirsi di tale canale sono disciplinate agli artt. 7 e 8, D.Lgs. 24/2023 (si vedano anche le linee guida ANAC, delibera n. 311 del 12 luglio 2023).

- La divulgazione pubblica

Le segnalazioni di violazioni possono essere effettuate tramite la divulgazione pubblica. La persona che utilizza tale canale di segnalazione, tuttavia, può beneficiare della tutela garantita dal D.Lgs. 24/2023 solo quando ricorre una delle seguenti condizioni, previste all'art. 15, D.Lgs. 24/2023:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità opportune e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la

CLA	WHISTLEBLOWING E SEGNALAZIONI	PR-ESG-06 Vers. 03 Pag. 11/14
------------	--------------------------------------	-------------------------------------

segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

- *La denuncia all'autorità giudiziaria o contabile*

Ulteriori informazioni circa l'uso dei canali di segnalazioni sono rinvenibili sul sito ufficiale di ANAC, cui si rimanda.

7. MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

A tutela della persona segnalante, sono previste specifiche misure di protezione, disciplinate agli artt. 17 e seguenti del D.Lgs. 24/2023.

Ai fini della protezione i motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti. Salvo quanto stabilito all'art. 20, D.Lgs. 24/2023, qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Le tutele sono garantite anche nel caso di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

L'applicazione delle misure di protezione previste per la persona segnalante sono altresì estese:

- ai facilitatori (*persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata*)
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone

7.1 Divieto di ritorsioni

Le segnalazioni non possono dare adito a forme di ritorsione o discriminazione, dirette o indirette, nei confronti del segnalante (art. 17, D.Lgs. 24/2023).

Possono costituire ritorsione, a titolo esemplificativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti
- la retrocessione di grado o la mancata promozione
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro

- le note di merito negative o le referenze negative
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione

Eventuali ritorsioni che si ritengono subite nel contesto lavorativo possono essere comunicate all'ANAC, organo competente ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. 24/2023. L'ANAC, in particolare, provvederà a informare l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Ove risulti accertata una ritorsione, l'ANAC ha il potere di erogare le sanzioni amministrative di cui all'art. 21, D.Lgs. 24/2023, fermi restando eventuali altri profili di responsabilità.

Se la persona segnalante è stata licenziata a causa della segnalazione, questa ha il diritto a essere reintegrata nel posto di lavoro.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del divieto di ritorsione.

CLA, qualora sia accertato il verificarsi di ritorsioni, applica al responsabile della ritorsione una sanzione disciplinare.

7.2 Misure di sostegno al segnalante

Presso l'ANAC è istituito un elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno (consultabile sul sito internet dell'ANAC).

Le misure di sostegno (art. 18, D.Lgs. 24/2023) fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

L'autorità giudiziaria ovvero l'autorità amministrativa cui la persona segnalante si è rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni può richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate.

7.3 Limitazione della responsabilità

L'art. 20, D.Lgs. 24/2023 dispone una limitazione della responsabilità civile, penale ed amministrativa della persona segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (resta però ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali), relative alla tutela del

diritto d'autore, alla protezione dei dati personali ovvero informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Tali limitazioni di responsabilità operano, tuttavia, al ricorrere di determinate condizioni, ovvero quando:

- vi erano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione
- al momento della segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere (c.d. buona fede del segnalante)
- la segnalazione è stata effettuata secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. 24/2023, riportata nel presente protocollo

La persona segnalante non incorre in alcuna responsabilità per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse, salvo che ciò costituisca reato.

In ogni caso, non si esclude la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, per comportamenti, atti o omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

8. SEGNALAZIONI INFONDATE

È vietato effettuare segnalazioni infondate e chiunque le effettuasse con dolo o colpa grave sarà soggetto a sanzione disciplinare interna, oltre ad incorrere nelle responsabilità previste dal codice penale.

9. SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DA PARTE DI ANAC

I contenuti disciplinati al presente capitolo trovano applicazione esclusivamente in riferimento alle richieste afferenti al Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.

Si dà atto che la gestione delle segnalazioni in violazione della presente procedura può comportare, in aggiunta all'applicazione di una sanzione disciplinare interna, una sanzione amministrativa pecuniaria da parte di ANAC (v. art. 21, D.Lgs. 24/2023):

- quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza
- quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 D.Lgs. 24/2023 (canali di segnalazione interna), nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute
- nel caso di cui all'articolo 16, comma 3 D.Lgs. 24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

CLA	WHISTLEBLOWING E SEGNALAZIONI	PR-ESG-06 Vers. 03 Pag. 14/14
------------	--------------------------------------	-------------------------------------

10. CANALI DI SEGNALAZIONE E GESTIONE PDR 125 E SA8000

I contenuti trattati al presente capitolo sono da ritenersi esclusivamente riferiti alle richieste inerenti alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 e allo Standard SA 8000. CLA ha predisposto il modulo [MD-ESG-02 “Segnalazioni”](#) al fine di promuovere le comunicazioni dalle Parti Interessate verso l’Azienda.

Una volta compilato, il modulo deve essere inviato all’Organismo di competenza istituito da CLA - Social Performance Team (SPT) o Comitato Guida - con le seguenti modalità:

- consegnando a mano il modulo a un membro del SPT o del Comitato Guida
- inviando il modulo compilato all’indirizzo di posta elettronica appositamente dedicato (comitato_guida@cla.tn.it)
- inviando il modulo a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo Consorzio Lavoro Ambiente Società Cooperativa - Via al Maso Visintainer n. 10 - 38122 Trento
- spedendo, o imbucando personalmente nella cassetta delle lettere del Consorzio, una lettera in busta chiusa sigillata, all’indirizzo Consorzio Lavoro Ambiente Società Cooperativa - Via al Maso Visintainer n. 10 - 38122 Trento

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in maniera anonima e, qualora fosse possibile risalire a chi ha effettuato la segnalazione, CLA garantisce al Lavoratore/alla Lavoratrice e alle Parti interessate la tutela da qualsiasi forma di discriminazione.

I componenti dell’Organismo di competenza valutano le segnalazioni al fine di:

- verificare la pertinenza dei reclami/segnalazioni/suggerimenti
- individuare le cause scatenanti i reclami/segnalazioni/suggerimenti
- riferire prontamente le segnalazioni alla Direzione che, entro al massimo una settimana dall’acquisizione, definisce le azioni da intraprendere, anche a fini disciplinari e sanzionatori, piuttosto che a livello migliorativo, dandone comunicazione all’interessato, se noto

11. DIFFUSIONE

La presente procedura è consultabile anche sul sito web di Consorzio Lavoro Ambiente.